

TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 15/11/2001 n. 9454
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.1

La segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti applicativi di sanzioni pecuniarie di cui all'art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m., e la stessa applicazione di tali sanzioni sono previste non solo per i concorrenti sorteggiati - quindi nella fase di gara anteriore all'aggiudicazione-, ma pure per l'aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, il quale non compri i requisiti o non confermi le dichiarazioni rese.